



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.10.2007  
COM(2007) 582 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono  
al Fondo europeo di sviluppo (prima quota 2008)**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

Dall'entrata in vigore del regolamento finanziario del 9° FES il Consiglio decide, su proposta della Commissione, ciascuna delle tre quote dei contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. Per quanto riguarda gli strumenti del 9° FES la cui gestione è garantita dalla BEI (Banca europea per gli investimenti), i contributi sono versati direttamente dagli Stati membri alla Banca. I contributi per gli altri strumenti sono versati alla Commissione.

Conformemente all'articolo 121 del regolamento finanziario del 9° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni dei pagamenti degli strumenti di cui garantisce la gestione.

La presente proposta riguarda la prima quota dei contributi dell'esercizio 2007. Conformemente all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 9° FES, lo scadenario adottato per la presente quota è il seguente: (1) la proposta viene presentata dalla Commissione contemporaneamente alla comunicazione che contiene, tra l'altro, lo stato di previsioni dei pagamenti e lo scadenario delle richieste di contributi per l'esercizio successivo, ovvero entro il 15 ottobre; (2) il Consiglio si pronuncia sulla presente quota entro la fine dell'esercizio in corso; (3) gli Stati membri versano i contributi esigibili a titolo della presente quota entro il 21 gennaio dell'esercizio successivo.

Si ricorda che l'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento finanziario del 9° FES stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate alla data d'esigibilità, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

Per concludere, la Commissione tiene a far presente al Consiglio che, qualora esso non dovesse approvare per la terza quota del 2007 la totalità dell'importo proposto dalla Commissione, sarebbe opportuno aumentare l'importo della prima quota del 2008 in modo che l'importo corrispondente alla somma delle due quote rimanga immutato.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (prima quota 2008)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000<sup>1</sup>, e riveduto a Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, il 25 giugno 2005<sup>2</sup>,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 10,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea<sup>4</sup>,

visto il regolamento finanziario, del 27 marzo 2003, applicabile al 9° Fondo europeo di sviluppo<sup>5</sup>, in appresso denominato "regolamento finanziario del 9° FES", in particolare l'articolo 38, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione<sup>6</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la proposta relativa alla prima quota dell'esercizio successivo sia presentata dalla Commissione contemporaneamente alla comunicazione al Consiglio di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del suddetto regolamento finanziario, che riguarda lo stato di previsione dei pagamenti per l'esercizio successivo e lo scadenzario delle richieste di contributi, ovvero entro il 15 ottobre.

---

<sup>1</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 287 del 28.10.2005, p. 4.

<sup>3</sup> GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

<sup>4</sup> GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

<sup>5</sup> GU L 83 del 1.4.2003, pag. 1.

<sup>6</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) L'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che il Consiglio decida su questa quota entro la fine dell'esercizio e che gli Stati membri versino i contributi esigibili a titolo di tale quota entro il 21 gennaio dell'esercizio successivo.
- (3) A norma dell'articolo 121, primo comma, del regolamento finanziario del 9° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni degli impegni e dei pagamenti.
- (4) L'articolo 133, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento finanziario del 9° FES prevede che la procedura per la richiesta dei contributi adottata per la messa a disposizione delle risorse del 9° FES si applichi anche per l'esecuzione delle decisioni dei FES precedenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota 2008 sono riportati nella tabella figurante in allegato.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adozione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## ALLEGATO

Contributi relativi alla prima quota 2008 (in euro)

Stato membro	A titolo della Banca europea per gli investimenti	A titolo della Commissione
GERMANIA	39.712.000	350.976.000
BELGIO	6.664.000	58.472.000
DANIMARCA	3.638.000	32.324.000
SPAGNA	9.928.000	87.744.000
FRANCIA	41.310.000	364.380.000
GRECIA	2.125.000	18.250.000
IRLANDA	1.054.000	9.692.000
ITALIA	21.318.000	187.964.000
LUSSEMBURGO	493.000	4.114.000
PAESI BASSI	8.874.000	78.052.000
PORTOGALLO	1.649.000	15.002.000
REGNO UNITO	21.573.000	190.954.000
AUSTRIA	4.505.000	39.490.000
FINLANDIA	2.516.000	22.168.000
SVEZIA	4.641.000	40.418.000
<b>TOTALE</b>	<b>170.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>